

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”

S.3

La tempistica indicata per l'entrata in vigore della regolazione della trasparenza potrebbe avvenire in concomitanza con l'emissione degli avvisi di pagamento. Sebbene, di norma, l'invio dei documenti avvenga dopo il 1 aprile 2020, il sottostante processo autorizzativo potrebbe essere antecedente. Sarebbe opportuno prevedere una formula che oltre alla data di entrata in vigore indichi anche che i vari operatori dovranno provvedere ad applicare la regolamentazione alla prima emissione utile.

S.4

La gradualità di applicazione degli obblighi di trasparenza, se prevista, dovrebbe essere applicata per operatori che servono territori con popolazione residente molto elevata (500.000 abitanti e oltre) considerato che anche piccole modifiche investono notevoli processi e risorse. Un gestore medio piccolo è più agile e tempestivo nell'apportare cambiamenti proprio per la sua dimensione.

S.5

L'Autorità potrebbe valutare di coinvolgere tra i “soggetti obbligati” anche gli eventuali sub-appaltatori dei soggetti gestori.

S.6

L'Autorità potrebbe valutare una gradualità di interventi a beneficio di tutti ma con strumenti diversi sulla base delle tipologie di utenza (domestica e non domestica). Molti gestori prevedono servizi differenti alle diverse tipologie di utenza, sarebbe quindi opportuno differenziare le informazioni comunicate sulla base delle singole tipologie (ad es. comunicare i servizi dedicati alle utenze domestiche solamente a questa tipologia di utenza).

S.8

L'Autorità potrebbe prevedere come obbligatorio sul sito web del gestore anche il regolamento comunale per la disciplina sulla Ta.Ri.

S.11

In relazione ai dati identificativi dell'utenza (6.10 lettera d) si rappresenta che i dati catastali sono autodichiarati e non è sempre possibile avere un riscontro certo dal relativo ente preposto. L'Autorità potrebbe valutare di richiedere la presenza dei dati catastali ove possibile e comunque dei riferimenti in grado di permettere un'adeguata identificazione dell'immobile o altre aree soggette a Ta.Ri.

In relazione alla procedura di comunicazione di variazione (6.10 lettera f) considerata la possibile copiosa informativa l'Autorità potrebbe prevedere, in alternativa, la presenza di un rimando alla relativa pagina web sul sito del gestore.

S.14

In relazione alle informazioni sul servizio e sugli obietti ambientali (6.13 lettere d, e, f) considerata la possibile diversificazione delle informazioni sul territorio gestito l'Autorità potrebbe prevedere, in alternativa, la presenza di un rimando alla relativa pagina web sul sito del gestore.

S.15

Relativamente al preavviso di almeno 3 mesi circa le variazioni di rilievo l'Autorità potrebbe specificare che tale ottemperanza è obbligatoria ove possibile considerando che è frequente che i soggetti gestori siano costretti ad effettuare cambiamenti di servizio repentini (ad es. a seguito di ordinanza comunale, ecc).

In relazione al punto 7.3 lettera a) valutare che l'informazione sia acquisita direttamente dal relativo ufficio dell'anagrafe comunale.